

Relazione tecnica

Presupposti per il rinnovo dell'affidamento transitorio alla cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n.237/00

1. Finalità

Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di adottare disposizioni riguardanti la gestione del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (di seguito: fondo di compensazione) istituito con decorrenza 1 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificato con deliberazione 13 marzo 2001, n.58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01).

Con la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per il periodo 1 aprile 2002- 31 marzo 2003.

Il presente provvedimento rinnova, per il periodo di un anno a decorrere dall'1 aprile 2003, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione n. 306/01, l'affidamento alla Cassa della gestione del fondo.

2. La disciplina del fondo di compensazione prevista dalla deliberazione n. 58/01

La deliberazione n. 58/01 ha introdotto disposizioni riguardanti il fondo di compensazione, con riferimento in particolare agli aspetti relativi alla sua amministrazione.

Detto fondo, formalmente in vigore dall'1 luglio 2001, compensa gli elevati costi unitari di distribuzione causati sia dalla bassa densità di popolazione delle zone servite, sia dai bassi consumi specifici, propri delle fasi iniziali della metanizzazione.

La deliberazione n. 58/01 prevede che la gestione del fondo di compensazione sia mantenuta in capo all'Autorità, mediante l'istituzione di un conto corrente presso un istituto bancario scelto mediante procedura concorsuale.

Gli esercenti sono tenuti a versare annualmente, entro il 30 aprile dell'anno termico di riferimento, il saldo tra le quote (QFNC) positive e negative degli ambiti tariffari di cui sono titolari.

Entro il 30 giugno dell'anno termico di riferimento vengono invece erogate agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato le quote di competenza, . Qualora il gettito

rinveniente dai versamenti effettuati dagli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato non risulti capiente rispetto alle esigenze poste dai versamenti a favore degli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato, detti versamenti vengono ridotti proporzionalmente.

Prima di procedere alla scelta di un istituto bancario al quale affidare la gestione di detto fondo, secondo quanto disposto dalla deliberazione n.58/01, si è ritenuto opportuno attuare una prima fase di sperimentazione, della durata di un anno a decorrere dall'1 aprile 2002, durante la quale l'Autorità potesse avvalersi di un organismo di consolidata esperienza quale la Cassa conguaglio, al quale sono attribuite funzioni analoghe nel settore dell'energia elettrica.

A tal fine l'Autorità ha emanato alla fine dell'anno 2001 la deliberazione n. 306/01.

In particolare, detta deliberazione istituisce presso la Cassa conguaglio, per la gestione delle disponibilità del fondo di compensazione, un apposito conto denominato "Conto per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione gas". Alla Cassa conguaglio viene assegnato il compito di definire le modalità operative in base alle quali gli esercenti effettuano i versamenti sul conto per la compensazione.

3. Dati economici relativi al primo periodo di gestione

Va considerato preliminarmente che l'attività della Cassa nell'anno termico 2001-2002 ha risentito delle note vicende legate alle decisioni del TAR Lombardia in merito alla deliberazione n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni..

Il rendiconto delle entrate e delle uscite è pertanto ancora provvisorio, in conseguenza della mancata applicazione da parte di alcuni importanti esercenti della disciplina tariffaria introdotta dalle succitate deliberazioni.

I dati, provvisori, sono i seguenti :

--- entrate : € 22.031.735,18

--- uscite : € 7.442.505,48 (erogati complessivamente a 51 esercenti)

saldo attivo € 14.589.249,7

Per l'anno termico 2002-2003 , le prime valutazioni provvisorie, che scontano quanto rilevato per l'anno termico 2001-2002 riguardo alla incompleta definizione della metodologia tariffaria, evidenziano:

--- entrate : € 18.351.055,0

--- uscite : € 8.843.947,0 (relativi a 42 esercenti)

saldo attivo € 9.507.108,0

4. Presupposti per il rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione del fondo di compensazione

L'istituzione del fondo di compensazione ha costituito un'assoluta novità per il settore della distribuzione di gas a mezzo di reti urbane e in tal senso è maturata la decisione di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno termico 2001-2002.

Alla scadenza del primo periodo di gestione, le prime risultanze evidenziano la necessità di valutare per un ulteriore periodo di un anno la funzionalità della disciplina organizzativa e sostanziale di tale fondo, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a definire i contenuti dell'incarico da affidare un istituto bancario, secondo quanto disposto dalla deliberazione n.58/01.

Si propone pertanto di rinnovarne l'affidamento alla Cassa per un periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2003, secondo le medesime condizioni previste nella deliberazione n. 306/01.

Il direttore dell'Area Gas
Ing. Claudio di Macco